



Assunzione dei costi nel caso di messa fuori servizio di elementi di rete

Posizione della Segreteria tecnica EICom (24.11.2023)

1 Contesto

Le reti devono essere in linea di principio pianificate e costruite in modo tale che la manutenzione dei singoli elementi di rete sia possibile senza interruzioni sproporzionate dell'approvvigionamento. Se tuttavia si verifica la messa fuori servizio di elementi di rete (linee, trasformatori, sottostazioni, ecc.), possono sorgere difficoltà nel garantire la sicurezza della rete stessa, indipendentemente dal fatto che ciò sia pianificato o meno. Per garantire la sicurezza della rete possono rendersi necessarie misure che comportano limitazioni al suo uso. Esse riguardano principalmente i gestori delle reti di distribuzione a valle o centrali collegate alla rete interessata. In genere vengono attuate per assicurare la protezione dal sovraccarico, ma in casi particolari anche, ad esempio, per garantire il mantenimento della tensione o la sicurezza dell'approvvigionamento. In determinate circostanze, queste misure possono comportare costi per gli utenti della rete interessati.

Se il gestore della rete di trasporto o di distribuzione adotta misure per garantire la sicurezza della rete nel contesto di operazioni di messa fuori servizio, in linea di principio l'utente della rete non ha diritto a un indennizzo per le limitazioni d'uso che gli derivano. Ciò per i seguenti motivi:

- non vi è alcun diritto precostituito a utilizzare la rete in modo continuo e a piena capacità (100% 7/7d 24/24h). In particolare, gli interventi di manutenzione sono necessari per garantire un funzionamento sicuro, performante ed efficiente della rete (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEI) fanno parte del normale esercizio della rete;
- nel rapporto tra gestori di rete (in particolare tra gestori a monte e a valle) si applica anche l'obbligo generale di coordinamento di cui all'articolo 8 capoverso 1 LAEI. Gli oneri aggiuntivi necessari o i costi per le misure che devono essere adottate nell'ambito di questo obbligo di coordinamento stabilito dalla legge devono di regola essere sostenuti dal gestore di rete presso il quale si generano (cioè dai suoi consumatori finali).

Un requisito specifico per gli utenti della rete (ad es. produzione minima di una centrale elettrica) è l'unica eccezione finora individuata (v. cap. 2.2).

2 Considerazioni di natura legale

2.1 Principio applicabile in caso di limitazioni all'uso della rete

Per limitazione all'uso della rete si intende qualsiasi azione di un gestore di rete che limita la disponibilità della rete per un utente della stessa (gestore della rete di distribuzione, consumatore finale, gestore di una centrale elettrica) rispetto all'esercizio normale. Questo vale anche se un utente della rete riunisce in sé diverse delle caratteristiche sopra citate, ad esempio se oltre a essere gestore di rete è anche gestore di una centrale elettrica. Un esempio di una simile limitazione è la fissazione di un tetto alla potenza massima totale di immissione o di prelievo in uno specifico punto o in più punti di raccordo alla rete tale da rendere impossibile utilizzare la rete a monte o garantire temporaneamente la sicurezza N-1.

A questo riguardo è fondamentale l'obbligo del gestore di rete di garantire una rete sicura, performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEI; cfr. per Swissgrid anche art. 20 cpv. 1 LAEI). L'articolo 8 capoverso 1 lettera d LAEI stabilisce inoltre che i gestori di rete, nell'elaborare i requisiti tecnici e aziendali minimi per l'esercizio della rete, devono tenere conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Ciò include, tra l'altro, anche le raccomandazioni dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). Né la LAEI né la OAEI definiscono in modo più preciso termini «sicuro», «performante» ed «efficiente» riferiti alla rete. Il messaggio del Consiglio federale concernente la LAEI si limita ad affermare che esiste un obbligo generale per un ampliamento adeguato, un esercizio sicuro e una manutenzione permanente della rete (FF 2005 pag. 1484).

Come contropartita ai suddetti obblighi dei gestori di rete, gli utenti della rete hanno il diritto di richiedere che il gestore di rete la potenzi adeguatamente, ne garantisca l'esercizio sicuro e provveda alla sua manutenzione. In assenza di definizioni più precise, il regolatore ha un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di questi criteri. Tuttavia è chiaro che il criterio dell'efficienza comporta alcuni limiti in relazione al potenziamento e alla sicurezza (nel senso di sicurezza dell'approvvigionamento, non di sicurezza operativa). Una rete assolutamente sicura e multiridondante che permetta a ogni suo utente di utilizzarla senza limitazioni in ogni situazione possibile e immaginabile non sarebbe efficiente dal punto di vista economico. È quindi naturale che i lavori di manutenzione o di potenziamento della rete possano portare a limitazioni temporanee della sicurezza della rete o della capacità utilizzabile. A questo riguardo va sottolineato che tali lavori rientrano fra i compiti attribuiti dalla legge ai gestori di rete, in quanto hanno proprio lo scopo di garantire una rete sicura e performante. Ne consegue che gli utenti della rete non hanno diritto a una disponibilità illimitata della rete, ma solo a che il gestore di rete potenzi e gestisca la propria rete secondo i criteri summenzionati. Una limitazione temporanea della disponibilità della rete durante i lavori di manutenzione e potenziamento non viola quindi in linea di principio i diritti degli utenti; si tratta piuttosto di limitazioni dovute all'adempimento di obblighi di legge o all'esercizio legittimo di un potere sovrano, che sono giustificate se sono adeguate e proporzionate. Ciò significa anche che non ne può derivare alcuna richiesta di risarcimento per violazione dei diritti. Lo stesso vale in caso di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a cause di forza maggiore. Anche il Consiglio federale parte dal presupposto che non vi sia alcun diritto preconstituito a una rete completamente priva di interruzioni e che i danni dovuti a limitazioni del suo utilizzo connesse a misure di adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8 capoverso 1 LAEI non debbano essere generalmente risarciti. Ciò in particolare in quanto l'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEI stabilisce che la rete non solo deve essere sicura e performante, ma anche efficiente. Chi necessita in misura particolare di un approvvigionamento elettrico ininterrotto e senza guasti deve adottare adeguati provvedimenti come ad es. un gruppo elettrogeno d'emergenza in un ospedale (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, FF 2021 1666 pag. 112). I costi devono quindi generalmente essere sostenuti dall'utente della rete interessato o, nel caso di un gestore di rete, sono sostenuti dai consumatori finali in base al principio del punto di prelievo (art. 14 cpv. 2 LAEI).

Secondo la ElCom, il principio del punto di prelievo si applica anche nell'ambito dell'obbligo generale di coordinamento tra i gestori di rete di cui all'articolo 8 capoverso 1 LAEI. Esso comprende, in particolare, la regolazione della rete tenendo conto dello scambio con altre reti (art. 8 cpv. 1 lett. b LAEI) nonché l'approntamento di riserve di capacità di trasporto laddove necessario (art. 8 cpv. 1 lett. c LAEI). Anche e soprattutto in caso di limitazioni in una rete, i gestori delle reti collegate devono quindi per legge reagire in modo appropriato (ad esempio attraverso misure topologiche, modifica dei flussi di energia elettrica tra la rete di trasporto e quella di distribuzione ecc.) in maniera tale che possa essere mantenuto un esercizio sicuro della rete. Gli oneri aggiuntivi e i costi necessari per tali misure rientrano nell'obbligo di coordinamento previsto dalla legge e devono quindi di regola essere sostenuti a livello locale (cioè dai clienti del gestore di rete locale).

Dalle considerazioni di cui sopra, si può dedurre che, in linea di principio, non si ha diritto a un indennizzo per le limitazioni all'uso della rete dovute a lavori di manutenzione, potenziamento o a interruzioni. La situazione sarebbe diversa se la limitazione fosse dovuta a misure che violano il principio di una rete sicura, performante ed efficiente o obblighi contrattuali (ad esempio, il mantenimento di una misura restrittiva per un periodo significativamente più lungo di quello necessario all'esecuzione dei lavori). In questo caso, non si può escludere che gli interessati possano avanzare

richieste di risarcimento danni, che dovrebbero essere valutate caso per caso dalle autorità cui compete l'applicazione della legge.

2.2 Eccezione: requisiti specifici per l'utilizzo della rete da parte di centrali elettriche

Per requisiti specifici per l'utilizzo della rete si intendono misure che prescrivono in modo concreto l'utilizzo della rete in una determinata misura, come ad esempio la definizione di un livello minimo di produzione per una centrale elettrica al fine di mantenere la fornitura per la durata delle misure di manutenzione o di eliminazione dei guasti.

Se tale misura è necessaria per mantenere la sicurezza della rete durante i lavori di manutenzione o di potenziamento o durante un'interruzione, la questione della ripartizione dei costi deve essere valutata in modo diverso rispetto al caso di una semplice limitazione o indisponibilità della rete. Poiché questa categoria di misure, per quanto riguarda lo scopo, a seconda della configurazione può essere considerata come prestazione di servizio relativa al sistema (PSRS) o, analogamente agli ordini di ridispacciamento, come parte della gestione delle congestioni (cfr. definizione all'art. 4 cpv. 1 lett. g LAEI nonché art. 20 cpv. 2 lett. b e d), la EICom è del parere che in simili situazioni il gestore di una centrale elettrica possa in via eccezionale avere diritto a un indennizzo. La conformità alla LAEI di tale indennizzo viene esaminata dalla EICom caso per caso.

Per quanto riguarda Swissgrid, a questo riguardo nell'articolo 20 capoverso 2 lettera b LAEI si stabilisce espressamente che l'acquisizione di PSRS deve avvenire secondo una procedura trasparente e non discriminatoria. È vero che il fatto di concordare requisiti specifici per l'utilizzo della rete non è generalmente paragonabile all'acquisizione regolare di PSRS, perché si tratta di misure una tantum e molto specifiche. Tuttavia, in base al requisito dell'«acquisizione» si può dedurre anche per tali misure che i fornitori debbano essere indennizzati.

Se pure per altri utenti della rete, come ad esempio gestori della rete di distribuzione, esistono situazioni in cui potrebbe essere giustificato un indennizzo, lo si deve verificare caso per caso. Poiché ai gestori della rete di distribuzione si applica il suddetto obbligo di coordinamento, potrebbe essere necessario esaminare in modo più approfondito se questi ultimi abbiano anche diritto a un indennizzo per i costi da loro sostenuti o se tali costi debbano essere a loro carico in quanto parte del loro obbligo di legge.